

Proposta di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia Nazionale " Verdissima".

Art. 1

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di Ricerca in Agricoltura e per lo Sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata " VERDISSIMA", che ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall' AGEA, dall' INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

Art. 2

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3

L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali, così composte:

VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare, e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì

una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni;

VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

Art. 4

1. Sono organi dell' Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio.

4. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze.

5. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia.

In particolare il Consiglio:

- a) adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;
- b) delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento;
- c) adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti,
- d) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- e) esamina e approva il bilancio;
- f) esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto.

6. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

7. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

Art. 5

1. In sede di prima applicazione lo Statuto dell' Agenzia è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

2. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:

- a) stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;
- b) disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;

c) stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;

d) definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di cui all'art. 4.

4. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti di cui all'art. 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

5. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.

6. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.

7. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell' Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall' articolazione territoriale.

Art. 6

Il Governo è delegato ad adottare prima dell' entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all' organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.